

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**Legge regionale 1 luglio 1999, n. 36. Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.**

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura), pubblicata sul Bollettino ufficiale 9 luglio 1999, n. 20, aggiornato con:

- legge regionale 1 agosto 2006, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 10 agosto 2006, n. 27.

AVVERTENZA

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 20 ottobre 2006.

SOMMARIO

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Requisiti per l'utilizzo
- Art. 4 - Comunicazione preventiva
- Art. 5 - Tutela della risorsa idrica
- Art. 6 - Impieghi in ambito non agricolo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante
- Art. 7 - Macchine irroratrici
- Art. 8 - Corretto uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante
- Art. 9 - Divieti di impiego
- Art. 10 - Vigilanza
- Art. 11 - Sanzioni amministrative
- Art. 12 - Norma finanziaria

Art. 1**Ambito di applicazione e finalità**

1. La presente legge disciplina l'impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

2. Disciplina altresì le procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura al fine di assicurare il controllo mirato, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte delle aziende USL e dell'ARPAT sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'etichetta e nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 194/95.

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge vengono definiti come:

- a) diserbanti i prodotti fitosanitari che combattono le piante indesiderate o impediscono la germinazione dei semi indesiderati, compresi i prodotti ad azione dissecante;
- b) geodisinfestanti i prodotti fitosanitari che esplicano nel terreno un'azione specifica contro organismi nocivi alle piante coltivate;
- c) trattamenti gli impieghi agricoli ed extra agricoli dei prodotti fitosanitari elencati ai precedenti punti a) e b);
- d) impiego in ambito agricolo quello su terreni destinati alla coltivazione e loro pertinenze o direttamente su colture agricole e forestali.

Art. 3**Requisiti per l'utilizzo**

1. I prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 devono essere specificamente autorizzati dal Ministero della sanità e possono essere utilizzati a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute all'articolo 3 del d.lgs. 194/95.

2. L'impiego è consentito solo nel rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni riportate sull'etichetta appositamente approvata, con decreto di registrazione del Ministero della sanità, per ogni preparato commerciale.

Art. 4**Comunicazione preventiva**

1. Chiunque per sé o per conto terzi, impiega prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all'utilizzo in agricoltura, deve darne preventiva comunicazione almeno cinque giorni prima del previsto periodo del/dei trattamenti, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente per territorio, al fine di consentire alle aziende medesime di effettuare un monitoraggio sul territorio regionale relativo all'uso di tali prodotti.

2. Nel caso di utilizzo ripetuto dei prodotti di cui al comma 1, in periodi successivi del medesimo anno solare, è sufficiente una unica comunicazione preventiva annuale comprensiva degli interventi programmati.

3. La comunicazione preventiva viene effettuata con il modulo di cui all'allegato 1 della presente legge.

4. La comunicazione preventiva non è necessaria nel caso di interventi di geodisinfestante contro gli attacchi di nottue in considerazione del carattere di urgenza di tali interventi. L'effettuazione dell'intervento deve comunque essere comunicata all'azienda USL competente per territorio nei successivi tre giorni.

5. Il Consiglio regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, su proposta della Giunta regionale, un atto di individuazione delle aree dove, in base al monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, l'uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante, è tale da comportare rischi di natura sanitaria e/o ambientale.

6. In seguito all'adozione dell'atto di cui al comma 5, sono tenuti alla presentazione della comunicazione preventiva esclusivamente i soggetti che effettuano trattamenti nelle aree individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 5

Tutela della risorsa idrica

1. Possono essere interessate dai trattamenti esclusivamente le aree site a non meno di dieci metri dalla sponda di fiumi, stagni e lagune, salvo nel caso di utilizzo di prodotti specificamente autorizzati per i quali in etichetta è espressamente consentito l'impiego nelle aree di cui sopra e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

2.⁽¹⁾ Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) nonché dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 6

Impieghi in ambito non agricolo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante

1.⁽²⁾ Per scopi non agricoli è consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi molto tossici, tossici e nocivi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) e che non rientrino fra le sostanze di cui all'allegato 2 della presente legge.

2. I prodotti impiegati devono avere caratteristiche di minima persistenza ambientale accertata con la registrazione del prodotto e non devono riportate in etichetta indicazioni di tossicità per la fauna terrestre e acquatica, nonché per la microflora e la microfauna.

3. Chiunque per sé o per conto terzi, impiega prodotti fitosani contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all'utilizzo per scopi non agricoli deve richiedere ed ottenere il nulla-osta di carattere sanitario del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente per territorio. La richiesta di nulla-osta di carattere sanitario deve essere effettuata con apposito modulo approvato come allegato 3 della presente legge. L'azienda USL deve rilasciare tale nulla-osta nel termine perentorio di venti giorni.

4. L'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno quarantotto ore, salvo diversa indicazione approvata con decreto del Ministero della sanità e precisata in etichetta.

5. Il sindaco, qualora sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, vieta con propria ordinanza, anche su indicazione dell'azienda USL competente per territorio, l'accesso nelle aree interessate dal trattamento per un intervallo di agibilità correlato al prodotto impiegato.

6. Le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di dieci metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali.

7. Le aree interessate dai trattamenti devono altresì trovarsi a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico passaggio.

8. È possibile derogare dalle distanze di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo quando sulle stesse aree vengano effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari appositamente registrati presso il Ministero della sanità per tali scopi e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

Art. 7⁽³⁾

Macchine irroratrici

1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti, dette barre, sono sottoposte a controllo diagnostico e taratura, al fine di garantire il contenimento dell'effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi.

2. Il controllo diagnostico e la taratura sono effet-

tuate da officine abilitate aventi i requisiti definiti dal regolamento di attuazione del presente articolo.

3. L'abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici di cui al comma 1 è rilasciata dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione del settore agricolo e forestale (ARSLA).

4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono definiti:

a) le tipologie delle macchine irroratrici soggette al controllo di cui al comma 1;

b) i tempi e le modalità per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1;

c) le modalità per il rilascio dell'abilitazione e per il controllo delle officine abilitate.

Art. 8

Corretto uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante

1. La Giunta regionale con apposito atto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formula criteri per il corretto uso dei prodotti fitosanitari con particolare riguardo alla tutela della risorsa idrica e dell'operatore nelle fasi di preparazione e distribuzione delle miscele.

Art. 9

Divieti di impiego

1.⁽⁴⁾ Fatta salva l'applicazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori, è vietato far distribuire diserbanti e geodisinfestanti a minori di anni diciotto, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), alle donne in stato di gravidanza e di allattamento, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della l. 8 marzo 2000, n. 53).

Art. 10

Vigilanza

1.⁽⁵⁾ I competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), dell'ARSLA e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge in base a piani coordinati pluriennali di controllo.

2. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e l'ARPAT concordano l'effettuazione dei prelievi nelle

zone interessate dai trattamenti ed in prossimità delle risorse da tutelare di cui all'articolo 5, comma 1, su campioni di acque destinate al consumo umano da inviare ai laboratori per accertare la rispondenza ai parametri previsti dal d.p.r. 236/88.

3. I risultati analitici dovranno essere inviati ai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL ai quali spetta la valutazione e l'eventuale proposta al sindaco di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Art. 11⁽⁶⁾

Sanzioni amministrative

1. La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 52,00 e massima di euro 310,00.

2. La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 516,00 e massima di euro 3.098,00.

3. La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00.

4. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 31/2001 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2000, si provvede con legge annuale di bilancio.

NOTE

- 1) Comma così sostituito con l.r. 41/2006, art. 1.
- 2) Comma così sostituito con l.r. 41/2006, art. 2.
- 3) Articolo così sostituito con l.r. 41/2006, art. 3.
- 4) Comma così sostituito con l.r. 41/2006, art. 4.
- 5) Comma così sostituito con l.r. 41/2006, art. 5.
- 6) Articolo così sostituito con l.r. 41/2006, art. 6.
- 7) Allegato abrogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7.

SEGUONO ALLEGATI

Allegato 1 (l.r. 36/1999)

Comunicazione preventiva ex articolo 4, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Impiego di diserbanti, dissecanti e geodisinfezzanti in agricoltura).

Trattamenti agricoli

Al Dipartimento della Prevenzione
dell'Azienda U.S.L. n. _____

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in _____ n. _____
in qualità di _____ Via/Piazza _____
con sede in _____ dell'Azienda agraria/Ditta [1] denominata _____
[1] Via/Frazione/Località _____

comunica che nei periodi sottoindicati prevede l'effettuazione dei seguenti trattamenti

DISERBANTI/GEODISINFESTANTI [1]:

Località (specificare l'ubicazione)	Coltura	Prodotto fitosanitario impiegato (indicare nome commerciale, n° di registrazione e sostanza attiva)	Periodo previsto di trattamento

I diserbanti/geodisinfezzanti sono distribuiti con

[2]

Responsabile dei trattamenti è il Sig. _____

Data _____ Firma _____

[1] Cancellare la voce che non interessa

[2] Indicare i mezzi meccanici impiegati nella distribuzione, specificando se vengono impiegati dispositivi per ridurre l'effetto deriva.

COPIA PER L'AZIENDA USL

Allegato 2 (l.r.36/1999)

1. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze cancerogene di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva comunitaria 67/548, a cui sono state attribuite le frasi di rischio

R40 Possibilità di effetti irreversibili
R45 Può provocare il cancro
R49 Può provocare il cancro per inalazione

2. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze mutagene di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva comunitaria 67/548 a cui sono state attribuite le frasi di rischio

R40 Possibilità di effetti irreversibili
R46 Può provocare alterazioni genetiche

3. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva comunitaria 67/548, a cui sono state attribuite le frasi di rischio

R60 Può diminuire la fertilità
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
R62 Possibile rischio di riduzione della fertilità
R63 Possibile rischio di danno ai bambini non ancora nati
R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

4. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) come sostanze cancerogene di categoria 1, 2, 3 (3a, 3b) o mutagene di categoria 1, 2, 3 o tossico riproduttive di categoria 1, 2, 3.

5. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO) come sostanze cancerogene nel gruppo 1, 2 (2a, 2b).

Allegato 3 (l.r. 36/1999)

Richiesta nulla-osta di carattere sanitario ex articolo 6, comma 3, della l.r. 1 luglio 1999, n. 36 (Impiego di diserbanti e geodisinfestanti nei settori extra – agricoli).

Trattamenti extragricoli

Il/La
sottoscritta/o _____, nato a _____
Al Dipartimento della Prevenzione
dell'Azienda U.S.L. n. _____
il _____, residente a _____ in _____ n. _____
Via/Piazza _____
in qualità di _____ della Ditta/Ente/Organismo [1] denominato _____
con sede in _____ Via/Frazione/Località _____
[1] _____
comunica. che nel periodo fra i _____
giorni _____

intende effettuare un trattamento DISERBANTE/GEODISINFESTANTE [1] in località (specificare l'esatta ubicazione)

su[2] _____
Il prodotto fitosanitario impiegato è il seguente
[3] _____
classificato _____
Il diserbante/geodisinfestante è distribuito con
[4] _____
Responsabile del trattamento è il _____
Sig. _____
A tale scopo chiede il nulla-osta di carattere sanitario del Dipartimento della prevenzione dell'Azienda U.S.L. in indirizzo.

Data _____ Firma _____

[1] Cancellare la voce che non interessa.

[2] Indicare i luoghi sui quali viene distribuita la sostanza chimica.

[3] Indicare il nome commerciale, il n° di registrazione e la sostanza attiva.

[4] Indicare i mezzi meccanici impiegati nella distribuzione, specificando se vengono impiegati dispositivi per ridurre l'effetto deriva.

COPIA PER L'AZIENDA USL

Allegato 4 (l.r. 36/1999)**Cartelli segnaletici**Caratteristiche intrinseche

I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.

I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono esser tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.

Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:

$$A > L^2 / 2000$$

ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m² ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.

Condizioni d'impiego

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata.

Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustifica la presenza.

Cartelli da utilizzare

Cartello di divieto

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda
- pittogramma nero sul fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con una inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

Cartello di avvertimento

Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Divieto di Accesso
alle persone non autorizzate



Sostanze velenose

Allegato 5⁽⁷⁾ (l.r. 36/1999)

Dichiarazione di effettuato controllo delle barre irroratrici.

7) Allegato abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge.